COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

Prot. 4206 Lì, 17 MAG. 2013

Alla Regione Liguria
Dipartimento Pianificazione Territoriale
ed Urbanistica
Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Servizio Procedimenti Concertativi
Via Fieschi n. 15
16100- GENOVA

Alla Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore VIA
Via D'Annunzio 111
16121- GENOVA

All'Amministrazione Provinciale di Savona
Settore Urbanistica
Servizio Procedimenti Concertativi
Via Sormano n. 12
17100 - SAVONA

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici della Liguria
Via Balbi n.10
16100 - GENOVA

Società
BLAU BORGIO srl
Cime di Leca n. 30
17031 – ALBENGA (SV)

OGGETTO: Comune di Borgio Verezzi - Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i. ed ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 36/1997 e s.m. per l'approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) di iniziativa privata di ristrutturazione urbanistica delle nuove sottozone "B1ter", "B1quater" e "BTbis" in variante sia connessa che contestuale al vigente PRG ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 24/1987 - Richiedente Soc. Blau Borgio srl.

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2013 avente ad oggetto le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nel periodo di pubblicità dello SUA in oggetto indicato.

Cordiali saluti.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - AREA EDILIZIA PRIVATA - SAVONA -

IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO
Geom. Vincenzo NARIO

COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Registro delle Deliberazioni Data 20/04/2013

OGGETTO: **S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DELLE NUOVE SOTTOZONE "B1 TER", "B1 QUATER" E "BT BIS" IN VARIANTE SIA CONNESSA CHE CONTESTUALE AL VIGENTE P.R.G., AI SENSI ARTT. 8 E 9 L.R. N. 24/1987 – RICHIEDENTE: SOC. "BLAU BORGIO S.R.L." DI MILANO – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.**

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTI del mese di APRILE alle ore 09:30 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17 , previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		PR	AS
DACQUINO RENATO	SINDACO	X	
MARMETTO BRUNELLA	Vicesindaco	X	
RAIMONDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
CORIOLANO MARCO	"	X	
TELINI MIRCO	"	X	
MICHELOTTI LORIANO	"	X	
GAROFALO SONIA	"	X	
FERRO PIER LUIGI	"		X
FICOCIELLO NICOLA	"	X	
LOCATELLI RENZO	"		X
		8	**2**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11/05/2013 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 25/05/2013 come da dichiarazione del Messo.

Lì, 11/05/2013

IL SEGRETARIO COM.
Dott.ssa OLIO Fiorenza
F.to

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in calce al presente atto.

Deliberazione C.C. n. 10 in data 20.4.2013.

OGGETTO: **S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DELLE NUOVE SOTTOZONE "B1 TER", "B1 QUATER" E "BT BIS" IN VARIANTE SIA CONNESSA CHE CONTESTUALE AL VIGENTE P.R.G., AI SENSI ARTT. 8 E 9 L.R. N. 24/1987 – RICHIEDENTE: SOC. "BLAU BORGIO S.R.L." DI MILANO – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.**

PREMESSO:

CHE in data 29.9.2012 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 30, esecutiva ai sensi di legge, adottava uno Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di iniziativa privata di ristrutturazione urbanistica delle nuove sottozone "B1ter", "B1quater" e "BTbis" in variante sia connessa che contestuale al vigente P.R.G. ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 24/1987 presentato dalla Società "Blau Borgio S.r.l." di Milano;

CHE detto S.U.A. è stato redatto da:

- Studio Armellino & Poggio Architetti associati - Via Martiri della Libertà n. 11 Saliceto (CN), Piazza Diaz n. 11/1F Savona – Progettisti responsabili;
- Arch. Luciano Campagnolo - Via Donaver Federico n. 12/30 Genova – Coordinatore aspetti urbanistici;
- Geol. Flavio Saglietto - Via G. Matteotti n. 5 Borgio Verezzi – Aspetti geologici, geotecnici e sismici;
- Dott. For. Roberto Tranquilli - Via Sardegna n. 2 Vado Ligure (SV) – Aspetti agro-forestali ed ambientali;
- Dott.ssa Silvana Gavagnin e Dott. Stefano Roascio – Aspetti archeologici;
- Tec. Ind. Dionigi Pedretti della Soc. Politecna S.a.s. - Via delle Cappuccine n. 1/1° Genova – Valutazioni acustiche;
- Ing. Marco Balestra - Via Savona n. 16/c Sesto San Giovanni (MI) – Redattore rapporto preliminare V.A.S.;

e si compone dei seguenti elaborati:

D01a rev.1	**Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione**	
D02a rev.1	**Inquadramento cartografico**	**varie**
D02b rev.1	**Identificazione elenco mappali – planimetrie catastali**	**1:500**
D03 rev.1	**Analisi stato di fatto, urbanizzazioni esistenti**	**varie**
D04 rev.1	**SITO A: via Trento e Trieste – Rilievo plani-altimetrico e sezioni, documentazione fotografica**	**1:100**
D05 rev.1	**SITO B: via Cesare Battisti – Rilievo plani-altimetrico e sezioni, documentazione fotografica**	**1:100**
D06 rev.1	**SITO C: Piazza Marconi – Rilievo plani-altimetrico e sezioni, documentazione fotografica**	**1:100**
D07 rev.1	**Masterplan d'insieme dei vari lotti – stato di fatto e progetto**	**1:2000**
D08a rev.1	**SITO A: via Trento e Trieste – Progetto piante**	**1:200**
D08b rev.1	**SITO A: via Trento e Trieste – Progetto sezioni e prospetti**	**1:200**
D09 rev.1	**SITO B: via Cesare Battisti – Progetto piante sezioni e prospetti**	**1:200 1:500**
D10a rev.1	**SITO C: Piazza Marconi – Progetto piante**	**1:200**
D10b rev.1	**SITO C: Piazza Marconi – Progetto piante e pospetti**	**1:100 1:200 1:500**
D11 rev.1	**Simulazioni fotografiche di progetto**	
D12 rev.1	**Standard urbanistici**	**1:200 1:500**
D13 rev.1	**Urbanizzazioni in progetto**	**varie**
D14 rev.1	**Abbattimento barriere architettoniche (D.M. 13/89)**	**1:200**

D15 rev.1	Relazione tecnica relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche	
D16 rev.1	Relazione urbanistica e inquadramento normativo	
D17 rev.1	Relazione paesistica ai sensi del D.L. n. 42 del 22/01/2004	
D18 rev.1	Studio Organico d'Insieme	
D19 rev.1	Norme d'Attuazione	
D20 rev.1	Atto unilaterale d'obbligo – schema di convenzione	
GEO1	Relazione geologica e geotecnica, relazione sulla pericolosità sismica	
GEO2	Conformità al Piano di Bacino	
All.1 rev.1	Valutazione previsionale del clima acustico sito A	
All.2	Valutazione previsionale del clima acustico sito B	
All.3	Valutazione previsionale del clima acustico sito C	
All.4	Relazione sulla rispondenza dell'intervento alle esigenze di risparmio energetico	
All.5 rev.1	Analisi agro forestale e ambientale – assetto vegetazionale – linee guida d'intervento	
All.6	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	
All.7 rev.2	Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art.12 DLGS 152/2006 e s.m.i.	
Istanze di pronunciamento ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. l) LR 24/1987 inviate all'ENEL e alla TELECOM		

CHE nello stesso atto deliberativo si esprimeva l'assenso all'indizione di quanto previsto dall'art. 59 (Conferenze dei Servizi) della Legge Regionale n. 36/97 in relazione allo S.U.A. stesso;

CHE in data 29.11.2012, presso la Regione Liguria, si è tenuta una Conferenza dei servizi, in seduta referente, per l'approvazione di quanto all'oggetto indicato, durante la quale è stata presentata una documentazione di rettifica che, a seguito di approfondimento da parte dei progettisti, ha accertato la presenza di un manufatto privo di titolo abilitativo e quindi escluso dal conteggio volumetrico esistente;

CHE il contenuto di tale incontro è stato raccolto nel verbale conservato in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borgio Verezzi;

CHE nel periodo di pubblicazione dello S.U.A. (15 giorni consecutivi tra il 2.1.2013 ed il 16.1.2013) sono pervenute n. cinque osservazioni, come risulta dal certificato del Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica in data 23.1.2013;

CHE in data 7.1.2013 Prot. n. 174 è pervenuta una nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria con la quale, preliminarmente all'espressione del parere di competenza, si richiedeva l'esecuzione di carotaggi e sondaggi archeologici condotti, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza, da ditte specializzate;

CHE in data 1.2.2013 Prot. n. 1062 è pervenuta una nota della Regione Liguria, Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio che richiama una nota del Dipartimento Ambiente – Assetto del Territorio IN/2013/876 del 16.1.2013, nella quale si richiedevano, tra l'altro, ulteriori approfondimenti (rilevo, indagini geognostiche, sezioni di natura geologica) per la presenza delle Grotte, al fine di tutelare le stesse in relazione all'intervento previsto;

CHE in data 8.2.2013 Prot. n 1281 il soggetto attuatore ha fatto pervenire una nota a tutti gli Enti coinvolti nella procedura concertativa con allegate le proprie repliche alle osservazioni pervenute;

CHE il soggetto attuatore, per il tramite dei suoi tecnici progettisti, ha fatto pervenire in data 15.3.2013 Prot. n. 2374, ed altresì agli Enti competenti coinvolti nella procedura concertativa, elaborati grafici integrativi e consistenti in :

D16 bis	Relazione urbanistica e inquadramento normativo - integrazione
D 21 int.	Sito A – planimetria e sezioni con individuazione plano

	altimetrica delle grotte di Valdemino
GEO 3	**Accertamenti geognostici (anno 2013)**
------	**Sondaggi di Archeologia preventiva - relazione**
Tav. 1	**Sovrapposizione tra il rilievo delle grotte appoggiato ad un caposaldo di riferimento esterno ed il catastale digitalizzato a cura del comune di Borgio Verezzi**
Tav. 2	**Sovrapposizione tra il rilievo delle grotte appoggiato ad un caposaldo di riferimento esterno ed il piano quotato dell'area soprastante le grotte**
Tav. 3	**Sovrapposizione tra il rilievo delle grotte appoggiato ad un caposaldo di riferimento esterno ed il piano quotato dell'area ex Splendor**

CHE il rilievo del ramo delle Grotte presenti nel sottosuolo e parzialmente interessate dall'intervento è stato eseguito con l'assistenza della Delegazione Speleologica Ligure;

CHE dalle risultanze di questi ulteriori accertamenti è emerso quanto segue:

1. l'assenza, nei siti A e B dello S.U.A., di elementi archeologici, e quindi rischio archeologico basso-nullo;
2. viene esattamente posizionato planimetricamente ed altimetricamente il ramo delle Grotte che interessa il sito A (ex cinema "Splendor"): risulta più piccolo di quanto indicato nella tavola del P.R.G. vigente e posto a non meno di 17 metri di profondità rispetto alla quota strada Via Trento e Trieste;
3. inoltre dai rilievi geognostici (sondaggi meccanici con ricostruzione stratigrafica del sottosuolo) eseguiti anch'essi sul sito A risulta che non sono presenti "vuoti" che possano testimoniare la presenza di cavità superficiali aventi caratteristiche di una grotta;
4. i lavori a progetto relativi al piazzale dell'ex cinema sono localizzati a quote superiori rispetto al sistema ipogeo profondo di natura carsica del ramo sotterraneo SW di Valdemino;

CHE in data 22.3.2013 Prot. n. 2613 l'Associazione di Borgio Verezzi "AGORA'-Cultura Ambiente Paesaggio" ha presentato un'ulteriore osservazione allo S.U.A. pervenuta ben oltre il termine previsto dal periodo di pubblicazione (più di due mesi) e quindi assolutamente tardiva e fuori termine e che di prassi potrebbe essere esclusa dal procedimento; tuttavia, per il rispetto del principio di partecipazione e trasparenza alle procedure amministrative, alla stessa verrà comunque dato rilievo;

Ora, terminata la relazione introduttiva, la procedura da seguire nei lavori del Consiglio relativamente alla pratica in oggetto sarà la seguente:
lettura dell'osservazione, indicazione del nome dell'interessato ed illustrazione delle richieste formulate; verranno, quindi, fornite le controdeduzioni dell'Amministrazione all'osservazione stessa ed, in ultimo, sarà messa ai voti la proposta dell'esecutivo.

♦ **Osservazione n. 1 : WWF Savona (Prot. n. 32 del 2.1.2013)** - (vedi allegato "A"):

Il Consigliere Comunale Sonia GAROFALO dà lettura della seguente:
CONTRODEDUZIONE:
Preliminarmente si vuole far notare che alcuni punti di rilievo allo S.U.A. fanno riferimento all'osservazione del Consigliere R. Locatelli che, però, al momento non era ancora stata presentata ufficialmente agli atti del Comune ma, evidentemente, era già in possesso dell'Associazione.
- SITO A:
a) Il rilievo dell'assenza di varianti agli strumenti urbanistici di pianificazione è contraddetto già nello stesso oggetto della deliberazione adottata ed anche dal contenuto degli elaborati descrittivi allegati al progetto, nei quali vengono evidenziati i rapporti tra il progetto e la pianificazione sovraordinata (P.T.C.P. – P.R.G. – P.P. centro storico, etc.) analizzando nel contempo sia la conformità che le proposte di modifica cartografica e normativa (è evidente e chiaro che l'area in oggetto non è edificabile se non per il tramite di una proposta di variante alla strumentazione urbanistica così come è stata formulata);
b) per quanto riguarda "l'inefficacia" dello S.U.A. in relazione alla zona compresa nel P.P. del centro storico, non pare imputabile ad uno strumento appena adottato, per cui piuttosto si potrebbe parlare di presunta "improcedibilità" se fossimo in carenza di presupposti (non il caso) che avrebbero la conseguenza di impedire il legittimo avvio di procedimenti amministrativi necessari a produrre effetti giuridici; inoltre il P.P. del Centro storico è venuto a scadenza per decorrenza dei termini, dal che la

relativa disciplina e stata "assorbita" dal P.R.G. cosicche la sua normativa e divenuta disciplina di P.R.G. la quale può essere variata senza apportare previe varianti anche al (decaduto) P.P.; infine la Legge Regionale n. 24/87 prevede espressamente la possibilità di apportare simultanee varianti a strumenti urbanistici equiordinati e/o sovraordinati nell'ambito di strumenti di pianificazione di secondo livello quale è appunto lo S.U.A. in argomento;

c) il rilievo sulla presunta carenza di presupposti di interesse pubblico con riferimento alla Legge Regionale n. 30/1992 non è stato supportato da nessuna argomentazione, anche perché non esistono specifiche normative che "calcolano" l'interesse pubblico: in ogni caso si ribadisce il contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale che ha motivato l'entità delle opere di interesse pubblico sottese all'intervento dando spazio alla procedibilità dello S.U.A. rispetto alla citata L.R. 30/92.

d) circa la non compatibilità dell'intervento con il regime di mantenimento del P.T.C.P. è bene chiarire che il terreno oggetto di trasformazione è completamente compreso nell'ambito SU – strutture urbane qualificate e la normativa di riferimento recita (art. 35): *"Le strutture urbane qualificate sono assoggettate al regime di MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significativi della morfologia urbana.*

L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale.

Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano".

Nel caso in argomento, si evidenzia che nello stesso ambito territoriale esistono sia un tessuto urbano tipico di matrice storica e sia un tessuto edilizio di matrice recente e privo di particolari qualità di pregio (Via dei Carrubi e Via Acquedotto), oltre alla presenza chiaramente della struttura dell'ex cinema assolutamente priva di particolare pregio ambientale; considerato inoltre che regime di mantenimento può considerarsi mediano tra una gradazione di interventi che sono contemplati nella normativa di P.T.C.P. e che vanno dalla "conservazione" (sostanziale integrità del paesaggio) alla "trasformazione" (rinnovamento anche radicale del tessuto), si può ritenere che l'intervento da una parte non implichi un conflitto con l'obiettivo "*di perdere quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della strutture urbana*" in quanto la costruzione dei fabbricati rimodula il modello attuale di occupazione del suolo e del tessuto edilizio di matrice urbana e dall'altro la consistenza quantitativa venga ammessa nel rispetto della consistenza insediativa già presente nel citato ambito "SU" per cui il proposto intervento non richieda una modifica del P.T.C.P. così come già espresso nella deliberazione di Consiglio Comunale.

e) Premesso che nella aree carsiche previste dalle leggi statali e regionali non vige un vincolo di inedificabilità per l'edilizia residenziale (prova ne sono i molti fabbricati presenti nella zona carsica SV29, che comprende un territorio molto ampio e sovracomunale, e come anche l'intera zona di espansione C2 prevista dal vigente P.R.G. è stata totalmente e regolarmente edificata con il parere favorevole del Settore Ambiente della Regione Liguria), la recente integrazione documentale con particolare riferimento al rilievo eseguito nelle Grotte ha ben evidenziato: 1) la posizione planimetrica ed altimetrica delle stesse rispetto ai fabbricati proposti, 2) la non presenza di eventuali "vuoti" che possano testimoniare la presenza di cavità superficiali aventi caratteristiche di una grotta, 3) gli scavi dell'interrato previsto a progetto relativi al piazzale dell'ex cinema sono localizzati a quote superiori rispetto al sistema ipogeo profondo di natura carsica del ramo sotterraneo SW di Valdemino 4) l'incidenza di superficie permeabile in diminuzione rispetto alla superficie dell'intervento ed anche per le tecniche costruttive impiegate non si ritiene che possa incidere sul microsistema idrico di alimentazione degli strati carsici sottostanti in modo tale da creare danni alle concrezioni.

Per quanto detto e per i dati rilevati a tutt'oggi, l'intervento si dimostra pienamente conforme alla normativa del vigente P.R.G. ed in particolare all'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso.

In ultimo si mette in evidenza, con sorpresa e stupore, come un'Associazione storica ed importante su argomenti e questioni di rilievo faccia riferimento e consideri come attendibile ed ufficiale una cartografia reperita in un sito internet savonese dedicato alla riflessione sull'attualità e politica.

f) L'asserito contrasto con la disciplina paesistico-ambientale contemplata sia nel Decreto 10.10.1967 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale) e sia nel D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è una considerazione priva di approfondimenti ma si basa semplicemente sulla riproposizione ed elencazione di norme di Legge: in ogni caso il vincolo paesistico non implica l'inedificabilità assoluta, la Commissione Locale del Paesaggio ha espresso un parere favorevole di massima e gli Enti sovraordinati e preposti alla tutela

del regime vincolistico per le valutazioni di merito e competenza (Regione Liguria e Sopraintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici) sono stati coinvolti nella procedura concertativa in itinere.

- SITO B:

Si ribadisce il contenuto già evidenziato nel testo della deliberazione di Consiglio Comunale rispetto al fatto che l'intervento risulta non conforme alla vigente normativa e pertanto è stato proposto in variante al vigente P.R.G. proprio per gli aspetti tecnici elencati; per quanto concerne il presunto contrasto con il Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968 n. 1444 e con il regime di P.T.C.P. (ID-MA) con particolare riguardo all'esistenza del "verde di rispetto"si segnala che: in primo luogo il terreno oggetto ricade in area B1, dove è prevista comunque dal vigente P.R.G. la potenziale edificazione di nuovi fabbricati (quindi con il chiaro presupposto di poter trasformare un'area attualmente incolta ed "occupata" da verde privato in costruzioni) e perfettamente compatibile con la normativa di zona di P.T.C.P. Insediamenti diffusi –Mantenimento; in secondo luogo, la norma del 1968 è stata emanata per il rispetto degli standard urbanistici (pubblici e privati) ed il bilanciamento degli standard previsto nello S.U.A. dimostra il rispetto del citato D.M. n. 1444/68.

- SITO C:

1) Si ribadisce il contenuto già evidenziato nel testo della deliberazione di Consiglio Comunale rispetto al fatto che l'intervento risulta non conforme alla vigente normativa e pertanto è stato proposto in variante al vigente P.R.G. proprio per gli aspetti tecnici elencati.

2) La scelta della riqualificazione con pedonalizzazione dell'attuale Piazza Marconi è una scelta valutata dall'Amministrazione anche sotto il profilo veicolare: la presenza del passaggio a livello e del semaforo sono stati già motivo di approfondimenti ed interventi di miglioramento già attuati all'ingresso/uscita del paese; le carreggiate,sia pure di limitata larghezza, saranno comunque ed evidentemente realizzate in conformità e nel rispetto delle norme del Codice della Strada e per quanto riguarda l'abbattimento di 3 alberi di alto fusto (platani) gli stessi non risultano quali "alberi secolari"; per la modifica viaria è previsto che nella Piazza Marconi vengano messi a dimora a titolo di "compensazione" numerosi alberi di alto fusto, come anche suggerito dalla Commissione Edilizia, al fine di incrementare le superfici di ombreggiatura.

Per quanto riguarda il computo metrico estimativo, si premette che lo stesso è inserito in una documentazione allegata ad una pratica urbanistica di secondo livello, quindi al pari di un progetto di massima dove sono necessari soltanto una stima del valore delle opere così come previsto dalla normativa urbanistica, in ogni caso i prezzi sono stati ritenuti congrui ed in linea con i prezziari al momento della valutazione preliminare all'adozione dello strumento urbanistico attuattivo; per quanto riguarda il ribasso percentuale, si premette che in base al D.Lgs n. 163/2006 le opere esentate dallo svolgimento di un confronto concorrenziale pubblico sono le opere di urbanizzazione primaria e non le opere di urbanizzazione secondaria quali quelle in argomento e per la realizzazione delle stesse, come prevede la convenzione urbanistica, saranno espletate procedure negoziate ai sensi del citato D.Lgs n. 163/2006 in esito alle quali verranno selezionati i soggetti aggiudicatari a fronte di ribassi più o meno elevati e l'entità degli stessi non è al momento prevedibile né possibile inserire il ribasso nel computo metrico estimativo; in ogni caso sarà oggetto di negoziazione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto attuatore in base alle vigenti normative.

Per quanto concerne il rilievo che sarebbe necessario conservare il"verde di rispetto" del centro storico al fine di evitare la creazione di un ulteriore esempio negativo di periferia urbana con architetture seriali al di là di una valutazione soggettiva sulla tipologia edilizia proposta, il complesso programmato sia per la sua collocazione, forma ed aspetti architettonici sia per l'attenzione posta ai materiali impiegati (con riferimento al Codice dei Materiali) si ritiene distante dalla catalogazione di "periferia urbana" e, pur con alcuni richiami al linguaggio contemporaneo, si ritiene rispettoso della tradizione locale.

Per quanto sopra, si propone di NON accogliere l'osservazione.

Non essendoci interventi, il SINDACO pone in votazione la controdeduzione all'osservazione nr. 1, nel testo prima letto e riportato.

L'esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato dal Sindaco, è il seguente:

PRESENTI: n. 8
VOTANTI: n. 7
ASTENUTI: n.1 – Sig. N. Ficociello

VOTI FAVOREVOLI: n. 7
VOTI CONTRARI:=

Il SINDACO, visto l'esito della votazione, dichiara NON ACCOLTA l'osservazione n. 1 pervenuta da "WWF Savona" (Prot. n. 32 del 2.1.2013).

- **Osservazione n. 2: Renzo LOCATELLI ed altri (Prot. n. 372 del 14.1.2013).-** (vedi allegato "B");

Il Consigliere Comunale Giuseppe RAIMONDO dà lettura della seguente
CONTRODEDUZIONE:

- SITO A:

Per quanto riguarda "*l'illegittimità sotto ogni aspetto di legislazione urbanistica*" dello S.U.A. in relazione alla non presenza di elaborati di variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico, si ribadisce che lo stesso P.P. risulta decaduto per decorrenza dei termini ma, avendolo fatto proprio nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, ha avuto la conseguenza che è stato "rinnovato nei sui effetti" (a parte quelli espropriativi) ed, anzi, è diventato disciplina stessa di Piano regolatore: la normativa quindi può essere variata senza apportare previe varianti anche al (decaduto) P.P.; infine, la Legge Regionale n. 24/87 prevede espressamente la possibilità di apportare simultanee varianti a strumenti urbanistici equiordinati e/o sovraordinati nell'ambito di strumenti di pianificazione di secondo livello quale è appunto lo S.U.A. in argomento.

a) Si ribadisce come non esiste nessuna normativa regionale o statale che vieti la realizzazione di volumi interrati e di fabbricati residenziali in area carsica ufficiale.
Il recente rilievo eseguito nelle Grotte ha ben evidenziato:1) la posizione planimetrica ed altimetrica delle stesse rispetto ai fabbricati proposti, 2) la non presenza di eventuali "vuoti" che possano testimoniare la presenza di cavità superficiali aventi caratteristiche di una grotta, 3) gli scavi dell'interrato previsto a progetto relativi al piazzale dell'ex cinema sono localizzati a quote superiori rispetto al sistema ipogeo profondo di natura carsica del ramo sotterraneo SW di Valdemino 4) l'incidenza di superficie permeabile in diminuzione rispetto alla superficie dell'intervento non si ritiene che possa incidere sul microsistema idrico di alimentazione degli strati carsici sottostanti in modo tale da creare danni alle concrezioni ed in ogni caso saranno impiegati materiali drenanti e permeabili atti a favorire le infiltrazioni d'acqua meteorica nel terreno; l'alimentazione del sistema carsico ed in particolare delle grotte di Valdemino coinvolge un'ampia area collinare di Borgio ed avviene tramite infiltrazione diffusa e tramite l'apporto diretto del Rio Battorezza che scarica nell'inghiottitoio presso l'ingresso delle Grotte.

b) è evidente e chiaro che l'area in oggetto, identificata dal P.P. del centro storico come "verde agricolo", non è edificabile se non per il tramite di una proposta di variante alla strumentazione urbanistica così come è stata formulata; .

c) la classificazione dell'area come sottozona "B1 ter" è una scelta urbanistica fatta sulla base di valutazioni relative alla struttura insediativa attuale e della zonizzazione del vigente P.R.G., oltre che in base alla scelta della tipologia dei fabbricati proposti a progetto (si prenda in considerazione che la zona di Via Acquedotto, pur classificata coma zona "A" di centro storico, presenti evidenti caratteri di estraneità rispetto a valori architettonici tipici del tessuto antico) e dunque pare corretto equiparare la nuova zona a quella "B1" limitrofa.

d) sia nella deliberazione di Consiglio Comunale e sia negli elaborati descrittivi si dimostra il bilancio volumetrico in termini quantitativi complessivi derivanti da una volumetria in possesso del Soggetto Attuatore e da una volumetria aggiuntiva definita"premialità"; inoltre, lo spostamento di volume considerato illegittimo è in realtà una prassi urbanistica consolidata ed alla base sia di norme di legge nazionali e regionali (vedasi in ultimo il cosiddetto "Piano casa") sia in norme di attuazione di innumerevoli Strumenti Urbanistici Generali.

e) per quanto riguarda "*l'inefficacia" dello S.U.A. in relazione alla zona compresa nel PP del centro storico"* non pare imputabile ad uno strumento appena adottato, per cui piuttosto si potrebbe parlare di presunta "improcedibilità" se fossimo in carenza di presupposti (non il caso) che avrebbero la conseguenza di impedire il legittimo avvio di procedimenti amministrativi necessari a produrre effetti giuridici.

- SITO B:

Si ribadisce il contenuto già evidenziato nel testo della deliberazione di Consiglio Comunale rispetto al fatto che l'intervento risulta non conforme alla vigente normativa e pertanto è stato proposto in variante al vigente P.R.G. proprio per gli aspetti tecnici elencati;

- SITO C:

1) Si ribadisce il contenuto già evidenziato nel testo della deliberazione di Consiglio Comunale rispetto al fatto che l'intervento risulta non conforme alla vigente normativa e pertanto è stato proposto in variante al vigente P.R.G. proprio per gli aspetti tecnici elencati;
2) La scelta della riqualificazione con pedonalizzazione dell'attuale Piazza Marconi è una scelta valutata dall'Amministrazione anche sotto il profilo veicolare: la presenza del passaggio a livello e del semaforo sono stati già motivo di approfondimenti ed interventi di miglioramento già attuati all'ingresso/uscita del paese; le carreggiate,sia pure di limitata larghezza, saranno comunque ed evidentemente realizzate in conformità e nel rispetto delle norme del Codice della Strada e per quanto riguarda l'abbattimento di 3 alberi di alto fusto (platani) gli stessi non risultano quali "alberi secolari"; per la modifica viaria è previsto che nella Piazza Marconi vengano messi a dimora a titolo di "compensazione" numerosi alberi di alto fusto, come anche suggerito dalla Commissione Edilizia, al fine di incrementare le superfici di ombreggiatura.

Il rilievo sulla presunta carenza di presupposti di interesse pubblico con riferimento alla Legge Regionale n. 30/1992 non è stato supportato da nessuna argomentazione di carattere normativo, anche perché non esistono specifiche norme di Legge che "calcolano" l'interesse pubblico: in ogni caso si ribadisce il contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale che ha motivato l'entità delle opere di interesse pubblico sottese all'intervento dando spazio alla procedibilità dello S.U.A. rispetto alla citata L.R. 30/92; ad ogni buon conto dalla documentazione contenuta nello S.U.A. si evince con chiarezza che l'ammontare delle opere di urbanizzazione, che non sottostanno agli scomputi del contributo di costruzione e si possono configurare come prestazioni aggiuntive, hanno un valore stimato in oltre € 1.200.000 e consistono nel recupero del serbatoio dell'acquedotto e dell'area circostante il parco pubblico, il risanamento statico dell'edificio scolastico e la riqualificazione dell'attuale Piazza Marconi (che non si può definire solo come *"una sistemazione di una pavimentazione di piazza comunque già pavimentata"*!): tali opere concretizzano di fatto l'interesse pubblico all'adozione di una variante al P.R.G ai sensi della citata L.R. n. 30/92;
gli obiettivi di pubblica utilità in relazione alle opere pubbliche che si andranno a realizzare sono frutto di una scelta fatta dall'Amministrazione Comunale già evidenziata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28.6.2012.
Per quanto riguarda il computo metrico estimativo, si premette che lo stesso è inserito in una documentazione allegata ad una pratica urbanistica di secondo livello quindi al pari di un progetto di massima dove sono necessari soltanto una stima del valore delle opere così come previsto dalla normativa urbanistica, in ogni caso i prezzi sono stati ritenuti congrui ed in linea con i prezziari al momento della valutazione preliminare all'adozione dello strumento urbanistico attuattivo; per quanto riguarda il ribasso percentuale, si premette che in base al D.Lgs n. 163/2006 le opere esentate dallo svolgimento di un confronto concorrenziale pubblico sono le opere di urbanizzazione primaria e non le opere di urbanizzazione secondaria quali quelle in argomento e per la realizzazione delle stesse, come prevede la convenzione urbanistica, saranno espletate procedure negoziate ai sensi del citato D.Lgs n. 163/2006 in esito alle quali verranno selezionati i soggetti aggiudicatari a fronte di ribassi più o meno elevati e l'entità degli stessi non è al momento prevedibile né possibile inserire il ribasso nel computo metrico estimativo; in ogni caso sarà oggetto di negoziazione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto attuatore in base alle vigenti normative.
Il fatto che non si è tenuto conto economicamente delle ricadute positive sulla valorizzazione dei nuovi fabbricati non ha un fondamento normativo: il valore immobiliare di un fabbricato (oltre alla qualità e quantità costruttiva) deriva dalla localizzazione e dall'esposizione e dalla visuale panoramica che offre: nel caso specifico l'intervento sul parco dell'Acquedotto è localizzato sul retro delle costruzioni.
Per quanto concerne il rilievo che sarebbe necessario conservare il"verde di rispetto" del centro storico al fine di evitare la creazione di un ulteriore esempio negativo di periferia urbana con architetture seriali al di là di una valutazione soggettiva sulla tipologia edilizia proposta, il complesso programmato sia per la sua collocazione, forma ed aspetti architettonici sia per l'attenzione posta ai materiali impiegati (con riferimento al Codice dei Materiali) si ritiene distante dalla catalogazione di "periferia urbana" e, pur con alcuni richiami al linguaggio contemporaneo, si ritiene rispettoso della tradizione locale.
In ultimo, riguardo alla scelta di non attendere, per questo intervento, l'elaborazione completa del nuovo P.U.C., è stata già dato risposta nella seduta di Consiglio Comunale del 29.09.212 ,
"... in quanto tale strumento urbanistico generale esprime la volontà del Consiglio Comunale il quale ha ritenuto di anticipare la propria scelta essendo il medesimo organo a doversi esprimere sulla materia".
Per quanto sopra, si propone di NON accogliere l'osservazione.

interviene il Consigliere N. FICOCIELLO il quale propone di accogliere integralmente l'osservazione del Cons. R. LOCATELLI.
Non essendoci altri interventi, il SINDACO pone in votazione la controdeduzione all'osservazione nr. 2 nel testo prima letto e riportato, non accogliendo la proposta del Consigliere N. FICOCIELLO.
L'esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato dal Sindaco, è il seguente:

PRESENTI: n. 8
VOTANTI: n. 8
ASTENUTI:=

VOTI FAVOREVOLI:n. 7
VOTI CONTRARI: n. 1 – Cons. N. FICOCIELLO.

Il SINDACO, visto l'esito della votazione, dichiara NON ACCOLTA l'osservazione nr. 2 pervenuta da Renzo LOCATELLI ed altri (Prot. n. 372 del 14.1.2013).

♦ **Osservazione n. 3: Giampietro dott. FILIPPI (Prot. n. 373 del 14.1.2013)** - (vedi allegato "C");
Il Consigliere Brunella MARMETTO dà lettura della seguente
CONTRODEDUZIONE:
- SITO A:
La relazione geologica-tecnica allegata al Piano Regolatore Generale vigente è stata redatta dallo Studio di Geologica "LGL" S.n.c. di Filippi – Simonetti e & C. (firmata dal dr. Dressino Alberto) e dalla stessa si evince che la zona oggetto d'intervento viene così di seguito classificata :
a) sotto il profilo litologico-strutturale in Dolomie di S.Pietro dei Monti,
b) sotto il profilo geomorfologico in roccia affiorante o sub affiorante e compreso tra radice di terrazzo marino con orlo arrotondato ed orlo di terrazzo marino;
c) sotto il profilo idrogeologico in terreno permeabile per porosità;
d) sotto il profilo geotecnico in versante in roccia: problematiche limitate;
Dalla relazione si rileva:
"...le Dolomie di S.Pietro dei Monti....costituiscono il litotipo più rappresentato nell'ambito territoriale in studio....la formazione (prevalentemente calcarea nella parte inferiore e dolomitica in quella superiore) risulta in generale essere fortemente tettonizzata e sede di fenomeni carsici, sia in corrispondenza dei grandi sistemi di frattura che, in minor misura, in corrispondenza dei giunti di stratificazione.
...sono stati rilevati essenzialmente diversi sistemi di faglia ... un terzo sistema con direzione NNE-SSW, del tutto secondario rispetto ai primi due... in particolare sulla faglia passante per Torre di bastia si è impostata l'asta principale del Rio Battorezza che , specialmente nel suo tratto finale, si attiva solo in occasione di eventi piovosi di notevole intensità.
...i terreni definiti impermeabili sono da considerarsi tali se in condizioni di integrità mentre è possibile ammettere l'esistenza di una circolazione idrica ipogea nelle fasce interessate dalle fenomenologia di fatturazione e di alterazione (ad esempio in prossimità dei contatti) episodi comunque limitati agli orizzonti più superficiali.
... La zona ove si localizzano le Grotte di Valdemino è legata alla presenza delle litofacies calcarea e calcareo-dolomitica basale delle Dolomie di S.Pietro dei Monti, particolarmente adatto all'instaurarsi delle forme di dissoluzione chimica dei carbonati, tipiche del fenomeno carsico. Più precisamente il nucleo principale di queste grotte si può individuare in un'area più depressa lungo la quale scorre il rio Battorezza, impluvio che si attiva solo in occasione di forti precipitazioni... La grotta è formata da tre rami aventi all'incirca la stessa direzione della piega anticlinale, intersecati da altri rami secondari aventi direzione N-S...
Tra le proposte d'intervento è prevista la realizzazione di un collegamento su monorotaia che all'incirca dalla grotte di Valdemino permetta di raggiungere direttamente le borgate Piazza, Roccaro e Poggio mediante trenino a cremagliera...tenendo conto delle specifiche problematiche legate all'inserimento della monorotaia, non sono state rilevate condizioni geologiche o geomorfologiche invalidanti la sua realizzazione. La fase esecutiva dovrà comunque essere preceduta da una verifica geologica di dettaglio.
... PRESCRIZIONI OPERATIVE...
.. La zona di versante è la porzione più vasta del territorio. In detta zona le condizioni geologiche e geomorfologiche sono caratterizzate da versanti a relativamente alta acclività data la quasi totale presenza dello stesso litotipo (dolomie di S.Pietro dei Monti) in condizioni sempre affioranti o sub affioranti. Con tale situazione si può affermare in linea generale che le caratteristiche di tale zona siano determinate essenzialmente da una elevata stabilità dei fronti, visto anche l'ottimo grado di

consistenza del litotipo citato ma anche da una forte possibilità dello stesso di assorbire quantità di acque superficiali anche notevoli data la spinta fenomenologica carsica che interessa tale formazione.
... gli eventuali interventi da realizzarsi in tale zona dovranno essenzialmente tenere conto dell'esistente impianto carsico e quindi della possibile intercettazione di cavità carsiche, nonché dell'elevata permeabilità del substrato roccioso, al fine di cautelare le esistenti vie d'acque.
Data l'elevata consistenza lapidea del substrato e quindi delle sue buone capacità portanti, risulta possibile in via generale adottare fondazioni di tipo diretto.
Le indagini geologico-tecnico dovranno pertanto essere volte a garantire l'assetto idrogeologico del sito di interesse e verificare le condizioni geomeccaniche del substrato roccioso."
Nell'archivio comunale è stata rinvenuta una relazione geologica, redatta dal geologo Simonetti ed allegata ad una pratica edilizia (equivale ad un diretto progetto esecutivo e non uno S.U.A.!) per la realizzazione di garage interrati, unitamente alla ristrutturazione dell'immobile ex cinema (1993) proprio adiacenti all'attuale area dove dovrebbero essere realizzati il piano garage interrato: dalle stessa relazione di evince che:
"... la zona specificatamente investigata presenta condizioni che si possono ritenere ancora adatte alla realizzazione delle opere in progetto, secondo le seguenti prescrizioni:
1) Piano di fondazione: sul sub strato roccioso, che si trova tra circa 1 e 2 metri di profondità;
2) tipologia fondazionale: fondazioni dirette. I cariche ammissibili sul terreno si devono ritenere superiori ai 3 kg/cmq;
3) scavi e sbancamenti: si sconsiglia l'uso di esplosivi. Le condizioni di fatturazione dell'ammasso roccioso dovrebbero consentire di effettuare tali operazioni con il semplice uso di mezzi meccanici. In caso di difficoltà a procedere nello sbancamento a causa della resistenza della roccia si potrà ricorrere all'utilizzo di "esplosivi lenti", cioè materiali che agiscono aumentando di volume ma nel giro di ore, non di frazioni di secondo. Nel caso di estrema difficoltà a procedere, con roccia estremamente rigida e compatta, è allora meglio su parere della D.L., rinunciare alla realizzazione di parte dei box, piuttosto che correre il rischio di mettere a repentaglio il ramo sottostante grotta;
4) Rinvenimenti di eventuali cavità: procedere accuratamente allo loro sigillazione evitando di immettere al loro interno liquidi o cemento;
5) muri di contenimento: interposizione tra muro e roccia di un diaframma drenante. L'utilizzo di geotessuto bistrato, costituito da un tessuto drenante all'esterno e da una guaina impermeabile interna potrebbe consentire di armare il muro solo dalla parte interna;
6) esecuzione dei pavimenti con leggera pendenza verso Via Trento e Trieste per facilitare la pulizia dei locali e l'evacuazione dell'acqua a qualsiasi titolo ivi pervenuta."
Durante i lavori è stata predisposta, perché richiesta dal Comune visto la zona carsica ed in ottemperanza a quanto prevede la L.R. n. 14/90, un'ulteriore relazione geologica, sempre a firma del dott. Simonetti, comprensiva di documentazione fotografica attestante l'avvenuto scavo di sbancamento per i costruendi garage interrati, dalla quale si evince che:
..." *all'interno dell'area interessata ai lavori non sono state osservate né rivenute cavità di alcun tipo, per cui viene confermato quanto indicato nella precedente indagine geologico-tecnica, nel senso che le cavità importanti si trovano ancora a parecchi metri di profondità.*
Si è accertato pertanto che gli scavi non sono in grado di interferire o di alterare l'assetto idro-geo-morfologico della zona carsica in quanto non sono mai venuti a contatto con strutture naturali (pozzi, gallerie, etc) formatesi in seguito allo sviluppo del carsismo ipogeo....
... *Si certifica pertanto che all'interno dell'area di scavo non sono state rinvenute cavità o grotte, che i lavori sono stati eseguiti con grande cura ed attenzione, così da non poter arrecare danno al patrimonio carsico esistente in vicinanza.*"
Tutto ciò premesso per attestare che non esiste nessuna normativa regionale o statale che vieti in senso assoluto la realizzazione di volumi interrati e di fabbricati residenziali in area carsica ufficiale (ulteriore prova prova nè sono i molti fabbricati presenti nella zona carsica SV29, che comprende un territorio molto ampio e sovracomunale, e come anche l'intera zona di espansione C2 prevista dal vigente P.R.G. è stata totalmente e regolarmente edificata con il parere favorevole del Settore Ambiente della Regione Liguria).
Comunque il recente rilievo eseguito nelle Grotte ha ben evidenziato:1) la posizione planimetrica ed altimetrica delle stesse rispetto ai fabbricati proposti, 2) la non presenza di eventuali "vuoti" che possano testimoniare la presenza di cavità superficiali aventi caratteristiche di una grotta, 3) gli scavi dell'interrato previsto a progetto relativi al piazzale dell'ex cinema sono localizzati a quote superiori rispetto al sistema ipogeo profondo di natura carsica del ramo sotterraneo SW di Valdemino 4) l'incidenza di superficie permeabile in diminuzione rispetto alla superficie dell'intervento non si ritiene che possa incidere sul microsistema idrico di alimentazione degli strati carsici sottostanti in modo tale da creare danni alle concrezioni ed in ogni caso saranno impiegati materiali drenanti e permeabili atti a favorire le infiltrazioni d'acqua meteorica nel terreno.

alle Grotte Valdemino, sono state già indicate prescrizioni durante l'esame del S.U.A. in oggetto da parte della Commissione Locale del Paesaggio, in riferimento al sito A. In dettaglio era stata data una prescrizione a tutela del corso d'acqua Rio Battorezza, di cui non è stato identificato in dettaglio il percorso, e si era inoltre imposto una Direzione Lavori geologica, ovvero di tecnico specialistico, durante la fase di sbancamento e, nel caso dell'intercettamento di vuoti/fratture aperte con venute d'aria dal sottosuolo, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi per le dovute verifiche, con immediata comunicazione al U.T.C. in quanto, comunque, allo stato attuale nessuno può escludere in senso assoluto la presenza di condotti/rami carsici nel volume del sottosuolo che verrà interessato dall'opera di sbancamento.
Si precisa che il S.U.A. in oggetto è uno strumento di pianificazione territoriale a cui farà seguito una progettazione esecutiva, a supporto della richiesta del permesso a costruire, che sarà oggetto di un nuovo esame comunale con le dovute prescrizioni a riguardo della fase esecutiva.
Comunque, per ulteriore sicurezza, già in questa fase si dispone che nelle "Norme di Attuazione del S.U.A." vengano considerate le seguenti prescrizioni a tutela dell'area carsica:

- se i fronti di scavo previsti avranno altezza di ca.6 m non potranno essere utilizzati sistemi di sostegno provvisionale tipo paratie con micropali, sia per evitare di interessare maggiori profondità del sottosuolo, che per evitare infiltrazioni di boiacca cementizia/bentonite;
- Secondo le conoscenze attuali, gli scavi previsti non potranno interferire direttamente con il sottostante complesso carsico, ma non si può escludere qualche influenza secondaria in funzione della tipologia di scavo che verrà adottata in conseguenza al grado di compattezza dell'ammasso roccioso presente, che è stato verificato durante lo sbancamento del locale interrato dell'adiacente edificio avvenuto nel 1993;
- L'utilizzo di un martello demolitore pesante produrrà vibrazioni che si propagheranno nel sottosuolo. Pertanto, in funzione della necessità di tutelare il patrimonio naturale e geologico costituito dalle Grotte, sarà d'obbligo la progettazione di un "piano di monitoraggio strutturale" da collocare all'interno del segmento carsico in oggetto. La progettazione di tale piano, a carico della ditta costruttrice, dovrà definire la tipologia e la modalità di installazione della strumentazione, che costituirà un sistema di "Monitoraggio Strutturale" degli elementi carsici, con la trasmissione dei dati acquisiti in tempo reale anche all'U.T.C.. Tale sistema dovrà comprendere, infatti, unità periferiche di uscita per la memorizzazione dei dati, nonché sensori per la segnalazione di eventuali allarmi, quando i segnali registrati superano per la loro entità una soglia prefissata. Tramite il monitoraggio, infatti, sarà possibile verificare il reale comportamento delle strutture concrezionali ipogee durante le varie fasi di cantiere in progetto ed attivare, in modo automatico, eventuali allarmi al superamento delle soglie di tolleranza, qualora le vibrazione e sollecitazioni prodotte dagli sbancamenti in superficie pregiudichino la loro integrità. Pertanto, particolare interesse rivestirà, al fine delle determinazione della sospensione degli scavi in corso, la misura delle vibrazioni indotte dai lavori che possono arrecare danni alle strutture concrezionali carsiche, presentando queste una modesta resistenza a trazione.
    - In funzione del contenimento dell'impermeabilizzazione del piano di campagna tutte le lavorazioni all'esterno del sedime del fabbricato in progetto, quali strada, parcheggio a raso ed aree verdi, dovranno adottare tipologie costruttive drenanti e permeabili atte a favorire le infiltrazioni di acqua meteorica nel terreno;
    - Tutte le condotte di adduzione acque bianche e acque nere e di conferimenti dei servizi dovranno essere inguainate in idonea tubazione che contenga eventuali fuoriuscite dalla condotta interna, onde evitare infiltrazioni nel sottosuolo.

Per quanto sopra, si propone di non accogliere l'osservazione.
Interviene il Consigliere N. FICOCIELLO il quale propone di accogliere integralmente l'osservazione del dott. Filippi.

Non essendoci altri interventi, il SINDACO pone quindi in votazione l'osservazione/controdeduzione nr. 3 nel testo prima letto e riportato, non accogliendo la proposta del Consigliere FICOCIELLO.
L'esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato dal Sindaco, è il seguente:

PRESENTI: n. 8
VOTANTI: n. 8
ASTENUTI:=

VOTI FAVOREVOLI: n. 7
VOTI CONTRARI: n. 1 – Cons. N.FICOCIELLO

Il SINDACO, visto l'esito della votazione, dichiara NON ACCOLTA l'osservazione nr. 3 pervenuta da Giampietro dott. FILIPPI (Prot. n. 373 del 14.1.2013).

Osservazione n. 4: DELEGAZIONE SPELEOLOGICA LIGURE (Prot. n. 440 del 15.1.2013) - (vedi allegato "D");
Il Consigliere MICHELOTTI Loriano dà lettura della seguente
CONTRODEDUZIONE:
Premesso che il progetto in argomento è uno Strumento Urbanistico Attuativo e come tale si può considerare uno strumento di pianificazione di secondo livello con un approfondimento normalmente definito "di massima" e che, se approvato, richiederà una presentazione di un vero progetto edilizio con elaborati e accertamenti molto più specifici e dettagliati al fine di addivenire a quel livello di progettazione definito esecutivo; detto ciò, in considerazione della particolare posizione del terreno con riferimento alle Grotte di Valdemino e della tutela per la salvaguardia dell'ambiente, è senz'altro positivo ed opportuno accogliere l'invito fatto con l'osservazione sia per quanto l'inserimento nelle norme tecniche di attuazione dei due commi proposti e sia per la richiesta di ulteriori approfondimenti (peraltro già in parte verificati con le risultanze del rilievo eseguito, oltre al fatto di essere già stati richiesti anche dagli Enti sovraordinati e coinvolti nel procedimento concertativo, tra cui il Comune stesso mediante la locale Commissione del Paesaggio – vedasi parere del 11.9.2012 : " ... *A tutela del corso d'acqua Rio Battorezza ed in relazione al R.R. n. 3/2011 si chiede di riportare su cartografia l'alveo reale e demaniale del Rio e le distanze dal Sito A e B. Poiché l'intervento ricade su un sottostante ramo secondario delle Grotte di Valdemino, in funzione dell'art. 27 della normativa di Piano Regolatore Generale e dell'art. 7 della L.R. 39/2009, per garantire l'assoluta tutela del sistema carsico sarà d'obbligo una direzione lavori geologica durante la fase di sbancamento. Tale controllo dovrà verificare l'eventuale intercettamento nel tratto di roccia di cavità, fratture aperte con venute d'aria; nel caso di verifica positiva dovranno essere fermati immediatamente i lavori ed avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale per le dovute verifiche. Si rimanda al parere del Settore Difesa del Suolo della Regione Liguria".*
Per quanto sopra, si propone di accogliere l'osservazione.
Non essendoci interventi, il SINDACO pone in votazione la controdeduzione all'osservazione nr. 4 nel testo prima letto e riportato.
L'esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato dal Sindaco, è il seguente:

PRESENTI: n. 8
VOTANTI: n. 8
ASTENUTI:=

VOTI FAVOREVOLI: n. 8
VOTI CONTRARI:=

Il Sindaco, visto l'esito della votazione, dichiara ACCOLTA l'osservazione nr. 4 pervenuta dalla DELEGAZIONE SPELEOLOGICA LIGURE (Prot. n. 440 del 15.1.2013).

Osservazione n. 5: ITALIA NOSTRA Savona – FAI Savona – Consulta Culturale Savonese (Prot. n. 477 del 16.1.2013) - (vedi allegato "E");
Il Consigliere Mirco TELINI dà lettura della seguente
CONTRODEDUZIONE:
- SITO A:

La questione relativa all'uso improprio di cartografie da parte del soggetto attuatore non si pone in maniera assoluta: gli elaborati cartografici allegati sono rispondenti a quelli in possesso dall'Amministrazione Comunale in particolare il riferimento è alla tavola 8/I zonizzazione, servizi e viabilità su carta catastale in scala 1:2000.
Il recente rilievo eseguito nelle Grotte ha ben evidenziato:1) la posizione planimetrica ed altimetrica delle stesse rispetto ai fabbricati proposti, 2) la non presenza di eventuali "vuoti" che possano testimoniare la presenza di cavità superficiali aventi caratteristiche di una grotta, 3) gli scavi dell'interrato previsto a progetto relativi al piazzale dell'ex cinema sono localizzati a quote superiori rispetto al sistema ipogeo profondo di natura carsica del ramo sotterraneo SW di Valdemino.
L'ingresso della Grotta Staricco è posto ad una distanza di oltre 50-60 m dagli interventi previsti sul lato sud del perimetro dello SUA. Tale grotta è riportata nel catasto speleologico regionale al n. LI-SV-136. Essa è localizzata in loc. Casa Nari ad una quota di 32 m slm,
Il vecchio ingresso (dismesso e chiuso) della grotta turistica localizzato in prossimità di Via Montale risulta esterno al perimetro dello SUA. Detto ingresso si raccorda, tramite un condotto a forte

pendenza, con il reticolo sotterraneo della Grotta di Valdemmo che, nel tratto considerato, si prolunga verso nord in senso opposto all'area di intervento. È pertanto escluso che i lavori di sbancamento previsti possano intaccare e demolire alcune parti della Grotta stessa.
Per quanto detto e per i dati rilevati a tutt'oggi, l'intervento si dimostra pienamente conforme alla normativa del vigente P.R.G., ed in particolare all'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso.
Per quanto non contemplato, si rimanda anche all'integrale controdeduzione all'Osservazione n. 2 e si ribadisce che non esiste nessuna normativa regionale o statale che vieti in senso assoluto la realizzazione di volumi interrati e di fabbricati residenziali in area carsica ufficiale.
Per quanto riguarda "l'inefficacia" dello S.U.A. in relazione alla zona compresa nel P.P. del centro storico non pare imputabile ad uno strumento appena adottato, per cui piuttosto si potrebbe parlare di presunta "improcedibilità" se fossimo in carenza di presupposti (non il caso) che avrebbero la conseguenza di impedire il legittimo avvio di procedimenti amministrativi necessari a produrre effetti giuridici; inoltre il P.P. del Centro storico è venuto a scadenza per decorrenza dei termini dal che la relativa disciplina è stata "assorbita" del P.R.G. cosicchè la sua normativa è divenuta disciplina di P.R.G. la quale può essere variata senza apportare previe varianti anche al (decaduto) P.P.; infine la Legge Regionale n. 24/87 prevede espressamente la possibilità di apportare simultanee varianti a strumenti urbanistici equiordinati e/o sovraordinati nell'ambito di strumenti di pianificazione di secondo livello quale è appunto lo S.U.A. in argomento.

- SITO B:

Si ribadisce il contenuto già evidenziato nel testo della deliberazione di Consiglio Comunale rispetto al fatto che l'intervento risulta non conforme alla vigente normativa e pertanto è stato proposto in variante al vigente P.R.G. proprio per gli aspetti tecnici elencati.

- SITO C:

Si ribadisce il contenuto già evidenziato nel testo della deliberazione di Consiglio Comunale rispetto al fatto che l'intervento risulta non conforme alla vigente normativa e pertanto è stato proposto in variante al vigente P.R.G. proprio per gli aspetti tecnici elencati.
Il rilievo sulla presunta carenza di presupposti di interesse pubblico con riferimento alla Legge Regionale n. 30/1992 non è stato supportato da nessuna argomentazione di carattere normativo, anche perché non esistono specifiche norme di Legge che "calcolano" l'interesse pubblico: in ogni caso si ribadisce il contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale che ha motivato l'entità delle opere di interesse pubblico sottese all'intervento dando spazio alla procedibilità dello S.U.A. rispetto alla citata L.R. 30/92; ad ogni buon conto dalla documentazione contenuta nello S.U.A. si evince con chiarezza che l'ammontare delle opere di urbanizzazione, che non sottostanno agli scomputi del contributo di costruzione e si possono configurare come prestazioni aggiuntive, hanno un valore stimato in oltre € 1.200.000 e consistono nel recupero del serbatoio dell'acquedotto e dell'area circostante il parco pubblico, il risanamento statico dell'edificio scolastico e la riqualificazione dell'attuale Piazza Marconi (che non si può definire solo come *"una sistemazione di una pavimentazione di piazza comunque già pavimentata"*!): tali opere concretizzano di fatto l'interesse pubblico all'adozione di una variante al P.R.G. ai sensi della citata L.R. n. 30/92;
gli obiettivi di pubblica utilità in relazione alle opere pubbliche che si andranno a realizzare sono frutto di una scelta fatta dall'Amministrazione Comunale già evidenziata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28.6.2012.
Per quanto riguarda il computo metrico estimativo, si premette che lo stesso è inserito in una documentazione allegata ad una pratica urbanistica di secondo livello quindi al pari di un progetto di massima, dove sono necessari soltanto una stima del valore delle opere così come previsto dalla normativa urbanistica, in ogni caso i prezzi sono stati ritenuti congrui ed in linea con i prezziari al momento della valutazione preliminare all'adozione dello strumento urbanistico attuattivo; per quanto riguarda il ribasso percentuale, si premette che in base al D.Lgs. n. 163/2006 le opere esentate dallo svolgimento di un confronto concorrenziale pubblico sono le opere di urbanizzazione primaria e non le opere di urbanizzazione secondaria quali quelle in argomento e per la realizzazione delle stesse, come prevede la convenzione urbanistica, saranno espletate procedure negoziate ai sensi del citato D.Lgs n. 163/2006 in esito alle quali verranno selezionati i soggetti aggiudicatari a fronte di ribassi più o meno elevati e l'entità degli stessi non è al momento prevedibile né possibile inserire il ribasso nel computo metrico estimativo; in ogni caso sarà oggetto di negoziazione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto attuatore in base alle vigenti normative.
Per quanto concerne il rilievo che sarebbe necessario conservare il"verde di rispetto" del centro storico al fine di evitare la creazione di un ulteriore esempio negativo di periferia urbana con architetture seriali al di là di una valutazione soggettiva sulla tipologia edilizia proposta, il complesso

programmato sia per la sua collocazione, forma ed aspetti architettonici sia per l'attenzione posta ai materiali impiegati (con riferimento al Codice dei Materiali) si ritiene distante dalla catalogazione di "periferia urbana" e, pur con alcuni richiami al linguaggio contemporaneo, si ritiene rispettoso della tradizione locale.
In ultimo, riguardo alla scelta di non attendere, per questo intervento, l'elaborazione completa del nuovo P.U.C., è stato già dato risposta nella seduta di Consiglio Comunale del 29.9.2012, *"... in quanto tale strumento urbanistico generale esprime la volontà del Consiglio Comunale il quale ha ritenuto di anticipare la propria scelta essendo il medesimo organo a doversi esprimere sulla materia"*.
Per quanto sopra, si propone di NON accogliere l'osservazione.
Non essendoci interventi, il SINDACO pone in votazione la controdeduzione all'osservazione nr. 5 nel testo prima letto e riportato.
L'esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato dal Sindaco, è il seguente:

PRESENTI:n. 8
VOTANTI:n. 7
ASTENUTI: n.1 – Cons. N.FICOCIELLO

VOTI FAVOREVOLI: 7
VOTI CONTRARI:=

Il SINDACO, visto l'esito della votazione, dichiara NON ACCOLTA l'osservazione nr. 5 pervenuta da ITALIA NOSTRA Savona – FAI Savona – Consulta Culturale Savonese (Prot. n. 477 del 16.1.2013).

Osservazione n. 6: Associazione AGORA' (Prot. n. 2612 del 22.3.2013) - (vedi allegato "F");
Il consigliere Marco CORIOLANO dà lettura della seguente
CONTRODEDUZIONE:
Il rilievo sulla presunta mancanza di criteri della pubblica utilità non è stato supportato da nessuna argomentazione di carattere normativo ed economico, anche perché non esistono specifiche norme di Legge che "calcolano" l'interesse pubblico: in ogni caso si ribadisce il contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale che ha motivato l'entità delle opere di interesse pubblico sottese all'intervento dando spazio alla procedibilità dello S.U.A. rispetto alla citata L.R. 30/92; ad ogni buon conto dalla documentazione contenuta nello S.U.A. si evince con chiarezza che l'ammontare delle opere di urbanizzazione, che non sottostanno agli scomputi del contributo di costruzione e si possono configurare come prestazioni aggiuntive, hanno un valore stimato in oltre € 1.200.000 e consistono nel recupero del serbatoio dell'acquedotto e dell'area circostante il parco pubblico, il risanamento statico dell'edificio scolastico e la riqualificazione dell'attuale Piazza Marconi (che non si può definire solo come *"una sistemazione di una pavimentazione di piazza comunque già pavimentata"*!): tali opere concretizzano di fatto l'interesse pubblico all'adozione di una variante al P.R.G. ai sensi della citata L.R. n. 30/92.
Gli obiettivi di pubblica utilità in relazione alle opere pubbliche che si andranno a realizzare sono frutto di una scelta fatta dall'Amministrazione Comunale già evidenziata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28.6.2012.

Il SINDACO non pone comunque in votazione la controdeduzione, essendo l'osservazione pervenuta ben oltre i termini previsti.
Tutto ciò premesso, Il SINDACO-PRESIDENTE comunica che, dopo aver esaminato e discusso le singole osservazioni e controdeduzioni ed avendo proceduto alla relativa votazione, il Consiglio Comunale è chiamato conclusivamente ad approvare la deliberazione proposta secondo lo schema che segue e che viene letto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la breve relazione introduttiva del Sig. SINDACO, gli interventi dei vari Consiglieri e dato atto dell'avvenuto esame e votazione delle singole osservazione presentate;

VISTO che è stato rispettato esattamente il procedimento di cui all'art. 4 della L.R. 08.07.1987 n. 24 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 17/89, di adozione ed approvazione di strumenti urbanistici attuattivi e sia quello previsto dall'art. 59 della L.R. 4.9.1997 n. 36 e s.m. ed i. per quel che riguarda i procedimenti semplificati di approvazione di strumenti urbanistici mediante conferenze dei servizi;

RITENUTO di dover procedere agi ulteriori adempimenti al fine di conseguire l'approvazione dello strumento attuativo, adottato con la deliberazione consiliare n. 30/2012 citata in premessa;

VISTE:
- la L.R. 24/87 e s.m. ed i.;
- la L.R. n. 30/1992 e s.m ed i.;
- la L.R. 4.9.97 n. 36 e s. m. ed i.;
- il D.P.G.R. n. 247 del 10.4.1996;
- l'art. 59 della L.R. n. 36 e s. m. ed i.;
- le vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m. ed. i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso preventivamente ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267, come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;

UDITO l'intervento del Consigliere Nicola FICOCIELLO il quale, pur ribadendo le singole votazioni espresse in premessa dichiara che si asterrà dalla votazione finale;

UDITO altresì l'intervento del Consigliere Giuseppe RAIMONDO il quale dichiara quanto segue: "*Vorrei sottolineare in fase di dichiarazione di voto della deliberazione di approvazione delle controdeduzioni due elementi significativi.*
Il primo: che la maggioranza, in forza di una visione strategica coerente con il proprio programma elettorale ed il proprio programma di mandato, con grande senso di responsabilità istituzionale ha dimostrato la propria convinzione, la propria coesa compattezza e la propria determinazione nell'individuare e sostenere l'interesse pubblico rilevante di questa pratica; e di ciò va dato atto, anche per il proseguo della pratica.
La seconda è che, mentre una parte della minoranza si è confrontata con responsabilità sui contenuti e le procedure della pratica, per l'altra parte abbiamo assistito nelle settimane scorse ad una azione di contrasto politico pregiudiziale ed "ideologica". Essa ha portato, come anche rilevato dagli organi di stampa, ad una rottura nel paese, alla sua spaccatura con la nascita di una Associazione ostile, ad un clima di divisione che vorrei stigmatizzare; abbiamo visto una vicenda con tratti pirandelliani. Un gruppo di amici che, avendo condiviso una opposizione pregiudiziale allo S.U.A. proposto, rimpallano da una associazione all'altra gli stessi temi, che poi diventano osservazioni puntuali; un professionista che, dimentico del contenuto di una perizia di venti anni fa del suo stesso studio, lo rovescia con una perizia/osservazione completamente opposta; un continuo, assillante gridare "al lupo, al lupo": persone e personaggi e recita a soggetto.
Per quanto riguarda l'azione politico-amministrativa noi vorremmo, confermando la volontà di perseguire il bene comune, operare per superare e chiudere questo triste momento".

CON VOTI n. 7 favorevoli resi ed espressi per alzata di mano su n. 8 (otto) Consiglieri presenti, n. 7 (sette) votanti e n. 1 (uno) astenuto (N. FICOCIELLO).

D E L I B E R A

1. Di fare proprie le controdeduzioni formulate in ordine alle osservazioni presentate allo Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di iniziativa privata ristrutturazione urbanistica delle nuove sottozone "B1ter", "B1quater" e "BTbis" in variante sia connessa che contestuale al vigente P.R.G. ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 24/1987;

2. di approvare, per quanto di competenza, quanto adottato con deliberazione del C.C. n. 30 del 29.9.2012, esecutiva ai sensi di legge, dando atto che lo S.U.A. di cui sopra è composto dai seguenti elaborati, redatti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

D01a rev.1	**Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione**
D02a rev.1	**Inquadramento cartografico**
D02b rev.1	**Identificazione elenco mappali – planimetrie catastali**
D03 rev.1	**Analisi stato di fatto, urbanizzazioni esistenti**
D04 rev.1	**SITO A: via Trento e Trieste – Rilievo plani-altimetrico e sezioni, documentazione fotografica**

D05 rev.1	SITO B: via Cesare Battisti – Rilievo plani-altimetrico e sezioni, documentazione fotografica
D06 rev.1	SITO C: Piazza Marconi – Rilievo plani-altimetrico e sezioni, documentazione fotografica
D07 rev.1	Masterplan d'insieme dei vari lotti – stato di fatto e progetto
D08a rev.1	SITO A: via Trento e Trieste – Progetto piante
D08b rev.1	SITO A: via Trento e Trieste – Progetto sezioni e prospetti
D09 rev.1	SITO B: via Cesare Battisti – Progetto piante sezioni e prospetti
D10a rev.1	SITO C: Piazza Marconi – Progetto piante
D10b rev.1	SITO C: Piazza Marconi – Progetto piante e pospetti
D11 rev.1	Simulazioni fotografiche di progetto
D12 rev.1	Standard urbanistici
D13 rev.1	Urbanizzazioni in progetto
D14 rev.1	Abbattimento barriere architettoniche (D.M. 13/89)
D15 rev.1	Relazione tecnica relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche
D16 rev.1	Relazione urbanistica e inquadramento normativo
D17 rev.1	Relazione paesistica ai sensi del D.L. n. 42 del 22/01/2004
D18 rev.1	Studio Organico d'Insieme
D19 rev.1	Norme d'Attuazione
D20 rev.1	Atto unilaterale d'obbligo – schema di convenzione
GEO1	Relazione geologica e geotecnica, relazione sulla pericolosità sismica
GEO2	Conformità al Piano di Bacino
All.1 rev.1	Valutazione previsionale del clima acustico sito A
All.2	Valutazione previsionale del clima acustico sito B
All.3	Valutazione previsionale del clima acustico sito C
All.4	Relazione sulla rispondenza dell'intervento alle esigenze di risparmio energetico
All.5 rev.1	Analisi agro forestale e ambientale – assetto vegetazionale – linee guida d'intervento
All.6	Verifica preventiva dell'interesse archeologico
All.7 rev.2	Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art.12 DLGS 152/2006 e s.m.i.
Istanze di pronunciamento ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. l) LR 24/1987 inviate all'ENEL e alla TELECOM	
----------	Relazione di rettifica
D16 bis	Relazione urbanistica e inquadramento normativo - integrazione
D 21 int.	Sito A – planimetria e sezioni con individuazione plano altimetrica delle grotte di Valdemino
GEO 3	Accertamenti geognostici (anno 2013)
------	Sondaggi di Archeologia preventiva - relazione
Tav. 1	Sovrapposizione tra il rilievo delle grotte appoggiato ad un caposaldo di riferimento esterno ed il catastale digitalizzato a cura del comune di Borgio Verezzi
Tav. 2	Sovrapposizione tra il rilievo delle grotte appoggiato ad un caposaldo di riferimento esterno ed il piano quotato dell'area soprastante le grotte
Tav. 3	Sovrapposizione tra il rilievo delle grotte appoggiato ad un caposaldo di riferimento esterno ed il piano quotato dell'area ex Splendor

3. di approvare lo schema di convenzione attuativa allo S.U.A.. di cui all'art. 18 della L.R. 24/87 come da documento allegato sotto la lettera "G", dando atto che lo stesso è il medesimo che risulta comunque approvato alla tavola D20 rev.1 del precedente punto 2;

4. di dare atto che le determinazioni come sopra assunte sono da intendersi quale espressione di pareri, ferma restando la decisione finale sugli stessi da parte della Conferenza dei Servizi, convocata in seduta deliberante;

5. di demandare al responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica i provvedimenti consequenziali previsti nell'art. 59 della L.R. n. 36/97 e s.m. ed i.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti n. 7 favorevoli, n. 1 astenuto (N. FICOCIELLO)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

*****

PARERI RESI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, n. 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Edilizia Privata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Borgio Verezzi, lì 11.4.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. V. NARIO
_____ F.to _____

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Borgio Verezzi, lì ==========

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
==========

*****

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
R. DACQUINO	Dott.ssa OLIO Fiorenza
_____ F.to _____	_____ F.to _____

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Borgio Verezzi, 11 MAG. 2013

Comune di Borgio Verezzi (Savona)

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che, non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in data

Borgio Verezzi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to